

Delibera n. 7/2007/par



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 7/2007

Parere n.7/2007

La Sezione Regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione: dr. Francesco Manganelli Presidente

Primo Referendario: dr. Antonio Nenna Componente-Relatore

Referendario: dr. Rocco Lotito Componente- Relatore

nella Camera di consiglio del 27 marzo 2007

Visto l'art.100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 novembre 2000, n.340, ed in particolare l'art.27;

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in particolare il comma 8;

Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Muro Lucano (PZ) con nota n.2999 del 21 marzo 2007;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 7/2007 del 26 marzo 2007, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale il Presidente della Sezione ha anche nominato il Primo Referendario dr. Antonio Nenna e il Referendario dr. Rocco Lotito relatori per la questione in esame;

UDITI nella Camera di consiglio i relatori;

PREMESSO che:

- - con la menzionata richiesta di parere (avanzata con nota n.2999 del 21 marzo 2007), il Sindaco del comune di Muro Lucano (PZ) ha integralmente riproposto la richiesta di parere formulata con nota n.1798/2007 del 16 febbraio 2007 dal Presidente del consiglio comunale di Muro Lucano e ritenuta inammissibile sotto il profilo soggettivo da questo Collegio con parere n.3/2007 del 15 marzo 2007;
- - il comma 732 dell'art. 1 della legge n.296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto la estensione anche ai comuni con popolazione sino a 14.999 abitanti della previsione, precedentemente rivolta solo ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui all'art.234, comma 3, del d.lgs. n.267/2000 (affidamento ad un solo soggetto, anziché ad un collegio di tre membri, della

funzione di revisione economico-finanziaria);

- con la richiesta di parere di cui trattasi il Sindaco del comune di Muro Lucano (PZ) ha chiesto se la predetta prevista riduzione del numero dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria debba avere immediata applicazione oppure solo alla naturale scadenza dell'incarico triennale già in atto;

CONSIDERATO che:

- l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;
- a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;
- la previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare, a regime, uno strumento selettivo al fine di circoscrivere le richieste degli enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare in via diretta dette istanze;

RITENUTO che:

- nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa;
- sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano

essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

- sotto il profilo oggettivo possono rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri che comportino un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale concernenti la materia della contabilità pubblica come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare. Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica (o di qualsiasi "ulteriore forma di collaborazione") che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità;

- la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti;

- - ulteriore limite è costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva. Infatti, i pareri da richiedersi alla Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono riguardare questioni di carattere generale giuridico-contabile, la cui soluzione possa tornare utile alla emanazione successiva di atti di amministrazione o di normazione e, in quanto destinati ad illuminare e consigliare, attraverso una manifestazione di giudizio, l'organo di amministrazione attiva, devono necessariamente precedere la pronuncia dell'organo deliberante. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la richiesta sia ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo;

RITENUTO di poter, per tali ragioni, esprimere il proprio parere in merito;

VISTA la nota n. 6535/C21 del 14 marzo 2007 del Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, riferita al precedente, identico, quesito posto, con nota n.1798/2007 del 16 febbraio 2007, dal Presidente del consiglio comunale di Muro Lucano;

CONSIDERATO che:

- - il comma 732 dell'art. 1 della legge n.296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto la estensione anche ai comuni con popolazione sino a 14.999 abitanti della

previsione, precedentemente rivolta solo ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui all'art.234, comma 3, del d.lgs. n.267/2000 (affidamento ad un solo soggetto, anziché ad un collegio di tre membri, della funzione di revisione economico-finanziaria);

- con la richiesta di parere di cui trattasi il Sindaco del comune di Muro Lucano (PZ) ha chiesto se la predetta prevista riduzione del numero dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria debba avere immediata applicazione anche agli organi di revisione collegiali nominati prima del 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge n.296/2006) oppure solo alla naturale scadenza dell'incarico triennale già in atto;

si rappresenta, relativamente allo specifico quesito prospettato, quanto comunicato, con la citata nota n. 6535/C21 del 14 marzo 2007, dal Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti: *<(…) questo Coordinamento propende per l'opinione secondo cui i collegi dei revisori degli Enti locali (...) non decadano dalle funzioni con decorrenza dall'entrata in vigore della legge finanziaria, ma restino in carica fino alla naturale scadenza del mandato triennale. Tale interpretazione è stata, peraltro, confermata anche dalla recentissima circolare del Ministero dell'Interno dell'8 marzo 2007, n.5, interpretativa delle disposizioni della legge finanziaria 2007 relative agli enti locali, nella quale, al punto n.7.1, viene espressamente affermato che "per i comuni interessati alla modifica, la disposizione trova applicazione alla naturale scadenza dell'incarico attualmente affidato all'organo collegiale: in tale occasione il consiglio comunale provvederà al rinnovo dell'organo nominando un solo revisore">*.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte di conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del comune di Muro Lucano (PZ) con nota prot. n. 2999 del 21 marzo 2007.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente ed al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2007.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to Pres. dott. Francesco MANGANELLI

I RELATORI
F.to Dott. Antonio NENNA

F.to Dott. Rocco LOTITO

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2007

Per IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to dott. Francesco MICUCCI